

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5765 del 12/12/2019
Oggetto	D.Lgs. 152/06 art. 208 - AUTODEMOLIZIONI PAMBIANCHI snc di Pambianchi Pierluigi & C. - Rinnovo Autorizzazione Unica alle attività di deposito preliminare, messa in riserva e trattamento di veicoli fuori uso in comune di Portomaggiore (FE).
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5970 del 12/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno dodici DICEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Oggetto: art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - **AUTODEMOLIZIONI PAMBIANCHI snc di Pambianchi Pierluigi & C.** Rinnovo autorizzazione unica alle attività di deposito preliminare, messa in riserva e trattamento di rifiuti da demolizione veicoli in comune di Portomaggiore (FE).

L A R E S P O N S A B I L E

Vista la domanda in data 26/08/2019 (assunta al PG/2019/131795 e PG/2019/131796), perfezionata in data 10/09/2019 (PG/2019/139526), presentata dalla società Autodemolizioni Pambianchi snc di Pambianchi Pierluigi & C, con sede legale ed impianto in comune di Portomaggiore (FE), via Rangona n. 25/A loc. Portoverrara;

Visti i seguenti atti della Provincia di Ferrara:

- P.g. n. 13995 del 17.02.2010 relativo all'autorizzazione di un'attività di deposito preliminare, messa in riserva e trattamento di rifiuti da demolizione veicoli in comune di Portomaggiore (FE);
- n. 5063 del 22/03/2013, che ha ricompreso l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale ed ha ricompreso interamente l'atto di cui sopra;
- n. 2954 del 22/05/2015 di modifica degli atti di cui sopra, con sostituzione dell'All. A (planimetria rifiuti);

Richiamata la comunicazione di questo Servizio PG/2019/137702 del 6/09/2019, di avvio del procedimento, per la conclusione del quale era previsto un termine di 150 giorni, fatte salve eventuali sospensioni per richiesta integrazioni;

Preso atto che l'istanza è relativa al rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 3/10/2019 (inviato alla ditta e agli Enti interessati con PG/2019/153875 del 8/10/2019), che ha approvato il rinnovo;

Vista la nota del Comando Vigili del Fuoco di Ferrara, assunta al PG/2019/153637 del 7/10/2019, che comunica che la ditta è in possesso di Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio, con scadenza 13/11/2023, per l'attività 55.B all. I D.P.R. 151/2011;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "*Norme in materia ambientale*";

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- che con DEL-2019-102 del 7/10/2019 è stato conferito alla d.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

Dato atto che la ditta, con nota inviata via pec, assunta al PG/2019/154198 del 8/10/2019, ha dichiarato di avere assolto all'imposto di bollo, conservando la marca da bollo identificativo n. 01180977414527 unitamente al presente atto ed unicamente a tale scopo;

A U T O R I Z Z A

la ditta **AUTODEMOLIZIONI PAMBIANCHI snc di Pambianchi Pierluigi & C.**, nella persona del legale rappresentante protempore, CF 01467100382, con sede legale ed impianto in via Rangona n. 25/A, località Portoverrara in comune di Portomaggiore (FE), all'esercizio della messa in sicurezza dei veicoli a motore fuori uso, alle attività di demolizione dei veicoli già sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza e alle operazioni per la promozione del riciclaggio.

1. GESTIONE RIFIUTI

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 209/03, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del DM 17.12.2009, e dalle seguenti prescrizioni:

1.1 L'area interessata dalla attività di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali pericolosi, avente dimensioni pari a **mq 5.500** al netto delle aree verdi, deve essere completamente recintata e l'accesso controllato;

1.2 L'intero perimetro dell'area deve essere schermato da idonea alberatura, che deve essere mantenuta tale durante tutta la durata della attività e fino a nuova destinazione d'uso dell'area stessa;

1.3 Alle operazioni di trattamento (demolizione) dovranno essere sottoposti i seguenti rifiuti:

CER 160104 * *veicoli fuori uso*

1.4 I rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dalle attività di demolizione dei veicoli fuori uso, di cui al punto precedente, dovranno essere depositati nelle aree indicate nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "A"** ;

1.5 **Il quantitativo istantaneo ed annuale** di rifiuti pericolosi di cui al punto 1.3 precedente non dovrà superare rispettivamente le **600 tonnellate (istantanee) e 3.800 tonnellate (annuali)**;

1.6 Nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;

1.7 Dopo l'arrivo i veicoli dovranno essere sottoposti, nel più breve tempo possibile, alle operazioni di messa in sicurezza;

1.8 La ditta, nell'effettuare le operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso, dovrà rispettare le modalità e le prescrizioni di cui al punto 5.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:

a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;

b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;

- c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali air-bag;
- d) prelievo del carburante e avvio a riuso;
- e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
- f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
- g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
- h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio. dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;

1.9 Le operazioni di messa in sicurezza dovranno essere effettuate esclusivamente all'interno dell'area e delle strutture di cui alla planimetria unita al presente atto, quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

1.10 La ditta, nell'effettuare l'attività di demolizione, dovrà rispettare le fasi, le modalità e le prescrizioni di cui al punto 6.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:

- a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
- c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei

materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

1.11 La ditta, nell'effettuare l'attività di trattamento e promozione del riciclaggio, dovrà rispettare le fasi le modalità e le prescrizioni di cui al punto 7.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:

a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;

b) nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non vengano separati nel processo di frantumazione;

c) nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;

d) nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;

e) nella rimozione dei componenti in vetro;

1.12 Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e sicurezza dei lavoratori;

1.13 L'attività di demolizione del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza dovrà avvenire nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto, quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

1.14 Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio dovranno avvenire nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto, quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

1.15 Le carcasse dei veicoli già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza, demolizione e trattamento dovranno essere accatastate nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", in attesa di essere successivamente avviate

alla compattazione;

1.16 L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai 5 metri di altezza;

1.17 Potranno essere sottoposte alle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento preliminare (R12) i veicoli bonificati, conferiti da terzi, di cui al codice CER 160106;

1.18 Il **quantitativo massimo istantaneo ed annuale** di rifiuti non pericolosi di cui al punto precedente, che potranno essere sottoposti a messa in riserva, non dovrà superare rispettivamente le **80 tonnellate (istantanee) e 200 tonnellate (annuali)**;

1.19 Potranno essere sottoposti esclusivamente alle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) i seguenti rifiuti non pericolosi conferiti da terzi:

CER 160103 Pneumatici fuori uso

CER 160117 Metalli ferrosi

CER 160118 Metalli non ferrosi

CER 160119 Plastica

CER 160120 Vetro

CER 160122 Componenti non specificate altrimenti

CER 160801 Catalizzatori esausti

1.20 Il **quantitativo massimo istantaneo ed annuale** di rifiuti non pericolosi di cui al punto precedente 1.19, che potranno essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva e deposito preliminare, non dovrà superare rispettivamente le **50 tonnellate (istantanee) e 200 tonnellate (annuali)**;

1.21 Potranno essere sottoposti esclusivamente alle operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) i seguenti rifiuti pericolosi conferiti da terzi:

CER 160601* Batterie al piombo

CER 160107* Filtri olio

CER 160114* Liquidi antigelo

1.22 Il **quantitativo massimo istantaneo ed annuale** di rifiuti pericolosi di cui al punto

precedente 1.21, che potranno essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva e deposito preliminare, non dovrà superare rispettivamente le **3 tonnellate (istantanee) e 100 tonnellate (annuali)**;

1.23 Le operazioni di deposito preliminare e messa in riserva dei rifiuti conferiti da terzi devono essere effettuate separatamente da quelle dei rifiuti derivanti dalla demolizione dei veicoli a motore nelle aree indicate nella planimetria unita al presente atto, quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

1.24 Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione dovranno essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;

1.25 Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili dovrà essere effettuato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto stesso, e da non comprometterne il successivo recupero;

1.26 Le operazioni di stoccaggio dovranno essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;

1.27 I rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza, saranno sottoposti alle operazioni di messa in riserva in modo separato ed in contenitori a norma di legge, all'interno delle aree e delle strutture individuate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

1.28 I rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti dalla attività di demolizione saranno sottoposti alle operazioni di deposito preliminare e messa in riserva negli appositi contenitori e nelle aree indicate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

1.29 La ditta dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale e/o il recupero siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche;

1.30 Le operazioni di deposito preliminare e messa in riserva dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dalla demolizione dei veicoli a motore dovranno essere svolte nel rispetto di quanto stabilito al punto 4 e seguenti del D.Lgs. 209/2003 "Criteri per lo stoccaggio" ed in particolare:

- qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso di più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale del serbatoio di maggiore capacità.
- sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;

1.31 E' fatto divieto di miscelare diverse tipologie di rifiuti pericolosi, e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. 152/2006 e smi;

1.32 La Società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

1.33 Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti redatti ai sensi dell'art. 193 del DLgs 152/2006 e smi dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico ubicato presso la ditta ovvero presso le organizzazioni di categoria (ove previsto dal D.Lgs. 152/2006), per 5 anni;

1.34 Per la radiazione dei veicoli da demolire la ditta autorizzata dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 209/2003;

2. SCARICO di acque reflue industriali nel fosso di scolo, che confluisce nel corpo idrico ricettore consorziale denominato "Scolo Galavronara".

L'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

2.1 Lo scarico autorizzato è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "B"**.

2.2 Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 2.1. Tale pozzetto dovrà essere mantenuto accessibile per gli accertamenti da parte degli organi di controllo;

2.3 E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso

in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.

2.4 La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.

2.5 Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.

2.6 Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di mantenere il fosso in condizioni tali ad evitare impaludamenti e ristagni delle acque reflue scaricate;

2.7 E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.

CONDIZIONI GENERALI

3. Le emissioni sonore devono essere contenute entro i limiti di legge;

4. L'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, pericoli e danni per l'ambiente e per il personale addetto;

5. Devono essere mantenuti idonei sistemi antincendio;

6. Da parte del titolare della ditta dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae SAC di Ferrara formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa;

7. A chiusura dell'attività dovranno essere ripristinati i luoghi, attraverso interventi di dismissione e riconversione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso del piano urbanistico del Comune di Portomaggiore.

L'autorizzazione all'esercizio autorizzata con il presente atto avrà validità 10 anni a partire dal 28/02/2020 (scadenza dell'atto della Provincia di Ferrara P.g. n. 13995 del 17.02.2010), ossia **fino al 28/02/2030**.

Per l'esercizio dell'attività dovrà essere costituita apposita garanzia finanziaria, da presentare entro il termine massimo di **180 giorni** dalla data di ricevimento della presente autorizzazione, ed a pena di decadenza della medesima in caso di inadempienza, per un importo pari a **euro 151.800,00 (centocinquantunmilaottocento/00)**, così calcolato: (5.500 mq superficie impianto x 30,00 euro + 3.800 potenzialità annua impianto x 10,00 euro) + € 20.000 (importo minimo delle garanzie finanziarie per la messa in riserva e/o deposito preliminare di rifiuti non pericolosi) + € 30.000 (importo minimo delle garanzie finanziarie per la messa in riserva e/o deposito preliminare di rifiuti pericolosi), ridotto del 40% per sistema ambientale certificato, secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della Società autorizzata, nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento autorizzate con il presente atto, dovrà essere presentata specifica domanda almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del regolamento CE 761/2001 (EMAS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000 n. 1980, o che sono certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento può essere sostituito da un'autocertificazione da parte della Società stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Il presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato alla Società, e inviato al Comune di Portomaggiore, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, all'Azienda USL di Ferrara, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
d.ssa Marina Mengoli
f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.